



## ISTITUTO COMPrensIVO 1 CHIETI

Via Generale Carlo Spatocco, 46 - 66100 CHIETI  
tel. 0871 41249 - codice fiscale 93048770692 - CHIC838006  
peo: chic838006@istruzione.it - pec: chic838006@pec.istruzione.it  
www.ic1chieti.edu.it

Ai Genitori

Ai Docenti

Al Personale Ata

Al Sito Web

ISTITUTO COMPrensIVO N. 1-CHIETI  
**Prot. 0000904 del 22/01/2026**  
I (Uscita)

Circolare n. 88 del 22/01/2026

### **OGGETTO: Accesso ai locali scolastici da parte di genitori ed esterni – Indicazioni**

Con la presente circolare si intende richiamare le regole che disciplinano l'accesso agli estranei ai locali scolastici, ai fini di un puntuale e rigoroso rispetto delle stesse. È fatto divieto a qualsiasi persona estranea, priva di autorizzazione del Dirigente Scolastico, di accedere e circolare negli spazi interni ed esterni degli edifici scolastici che compongono l'Istituto Comprensivo.

Il Divieto è dettato:

- da ragioni di sicurezza ex D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- di responsabilità civile e penale ex D.lgs. 165/2001 e 150/2009;
- dal Codice di Comportamento DPR n.81del 13/06/2013.

#### **Motivazioni del divieto:**

- **Sicurezza:**

È la ragione principale, disciplinata dal D.Lgs. 81/2008, per tutelare gli studenti e il personale scolastico da accessi indesiderati.

- **Organizzazione:**

Per garantire un flusso ordinato degli accessi scolastici durante l'entrata e l'uscita e per ottimizzare l'organizzazione interna, limitando al necessario l'accesso di persone esterne durante l'orario delle attività.

- **Responsabilità:**

La scuola ha la responsabilità della vigilanza sugli alunni fino alla consegna ai genitori, e il divieto contribuisce a definire i limiti di tale responsabilità.

Per garantire, altresì, un sereno e regolare svolgimento delle lezioni, è necessario che l'accesso a scuola ai genitori e alle persone estranee venga consentito solo in caso di assoluta necessità e si svolga nel rispetto assoluto di quanto di seguito disposto.

### **Limiti di accesso e modalità di ingresso nei locali della scuola**

È fatto divieto assoluto consentire l'ingresso nei locali della scuola (compreso la palestra, il cortile, gli atri e i giardini) ad estranei non autorizzati dal Dirigente Scolastico, ciò al fine di non determinare innescare processi che possano distogliere la vigilanza, da parte dei Docenti e del personale ATA preposto, sugli alunni. Si ricorda, inoltre, che una simile disposizione permette che sia garantita maggiore sicurezza ai minori che accedono, dai cancelli, nelle ore e nelle modalità stabilite.

### **Collaboratori scolastici**

A tal fine si informa e si dispone che i Collaboratori Scolastici:

- Avranno particolare cura di controllare le porte di accesso alla scuola, agli atri, ai giardini o al cortile che dovranno rimanere chiuse, se non per far accedere gli alunni al suono della campanella e per permetterne il deflusso, sempre al suono della campana, alla fine delle lezioni e di prestare servizio di portineria, vigilando l'ingresso.
- Permetteranno l'ingresso solamente ai genitori autorizzati.

### **Docenti**

I Docenti non possono autorizzare, per nessuna ragione, l'accesso nella propria aula durante le lezioni o alla fine delle stesse, ancora peggio se nel plesso sono presenti, anche nelle altre aule (alunni, nel caso specifico di questa istituzione, minori) a nessuna persona che non sia stata preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico; autorizzazioni rilasciate, in via eccezionale, per questioni esclusivamente sanitarie.

### **I genitori e l'accesso degli alunni a scuola**

Al mattino i genitori o tutori, o loro delegati, provvederanno ad accompagnare i propri figli innanzi i rispettivi cancelli di ingresso e si accerteranno che gli stessi avranno fatto accesso nel cortile, negli atri o nei giardini della scuola. Agevoleranno il deflusso degli stessi alunni dai cancelli evitando di intrattenersi a parlare tra loro o con il personale docente e ATA che, in quella fase iniziale della giornata risulta essere particolarmente impegnato nella vigilanza. È fatta eccezione per gli alunni della scuola dell'Infanzia i cui genitori o accompagnatori si accompagneranno gli alunni davanti all'entrata e stazioneranno per il tempo strettamente necessario ad affidarli al personale incaricato di riceverli, senza entrare nelle sezioni e senza intrattenersi con i Docenti per ovvie necessità di sicurezza e vigilanza dei minori.

### **I genitori e l'uscita degli alunni da scuola**

È, similmente, vietato ai genitori, tutori e delegati accedere all'interno degli edifici scolastici, intesi questi nella loro complessità strutturale (atri, cortili, giardini, palestre e spazi esterni, comunque, essi siano denominati) anche per il ritiro degli alunni alla fine dell'orario scolastico.

Ciò, lo si ricorda, ulteriormente, per evitare spiacevoli inconvenienti, per garantire la sicurezza degli allievi e il sereno svolgimento di ogni tipologia di attività didattiche. Si ribadisce, dunque, che è assolutamente vietato accedere all'interno degli edifici scolastici senza preventiva autorizzazione e sostarvi intrattenendosi per motivi non attinenti alla erogazione dei servizi specifici dell'istituzione scolastica.

### **Accesso dei genitori ai locali scolastici**

L'ingresso dei genitori a scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio o di colloquio con i Docenti.

I genitori devono limitarsi a sostare nell'atrio della scuola e a comunicare al collaboratore scolastico la motivazione (uscita anticipata o colloquio) e non potranno in nessun caso entrare, in questi casi specifici, nell'aula del figlio.

### **Docenti che intendono conferire con i genitori**

I Docenti che hanno la necessità educativa-formativa di conferire con i genitori degli alunni, anche per questioni che attengono alla disciplina degli stessi, avranno cura di invitarli con congruo anticipo, sempre nel rispetto dell'orario di ricevimento concordato e disposto e al di fuori, comunque, del proprio orario di lezione e della coincidenza dell'ingresso o dell'uscita degli alunni da scuola, durante i quali momenti è necessario, prioritario e indifferibile, assicurare la sicurezza.

È assolutamente vietato, comunque, che i colloqui abbiano luogo nei corridoi o, peggio ancora, alla presenza di terzi non interessati; a tutela, comunque, della privacy e della riservatezza professionale cui sono tenuti i Docenti nello svolgimento delle loro funzioni.

I Docenti, inoltre, eviteranno di intrattenersi con i genitori nel corso dell'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno.

Le presenti disposizioni entrano immediatamente in vigore ed è fatto obbligo all'utenza e al personale scolastico di osservare le presenti disposizioni e di farle osservare.

Si confida nella più estesa, condivisa e responsabile cooperazione al fine di potenziare e ottimizzare la qualità del servizio erogato dall'istituzione scolastica come comunità educante.

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

Dott.ssa Simona Di Salvatore  
f.to digitalmente